



COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA N. 2 DEL 16.03.2021

**OGGETTO MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA EPIDEMIA DA COVID-19 -
CHIUSURA PARCHI**

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e tutti gli atti successivi e conseguenti finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Dato atto che il sindaco è autorità preposta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di eliminare ogni possibile pericolo per incolumità di persone;

Verificato che all'interno dei parchi comunali ci sono continui assembramenti, il mancato o scorretto utilizzo delle mascherine e la presenza di ragazzi di età inferiore ai 14 anni non accompagnati e sorvegliati dai genitori come previsto dall'allegato 8 delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La chiusura di parchi e giardini pubblici presenti sul territorio comunale sino alla data del 06 aprile 2021, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico.

E' consentito esclusivamente l'utilizzo del parco di Via Marco Biagi (località Banchettina) da parte dei soggetti con disabilità

La presente ordinanza esplicherà i suoi effetti dalla data del 16.03.2021

DISPONE

- L'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale, sul sito internet www.comune.overe.bg.it ed all'ingresso dei parchi e giardini pubblici per la più ampia diffusione e conoscenza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza all'ufficio di Polizia Locale ed alla locale stazione di Pubblica Sicurezza per la garanzia del rispetto della stessa;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla *Prefettura – Ufficio Territoriale di Bergamo*.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni Legge 06.12.71, n. 1034) ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla sede municipale, 16 marzo 2021

IL SINDACO
Francesco Filippini